



Deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 15-05-2020

Oggetto: Proposta per la disciplina della fase preliminare di concertazione finalizzata alla presentazione da parte dei privati, di loro proposte di variante urbanistica, deroghe, cambi di destinazione d'uso.

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **maggio** nella **Residenza Municipale** si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 12:30.

Eseguito l'appello risultano:

Canella Daniele	Sindaco	P
Corsini Alberto	Vicesindaco	P
Pierazzo Stefania	Assessore	P
Bellotto Caterina	Assessore	P
Biasibetti Andrea	Assessore	P

Assenti giustificati: n. 0

Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Generale.

Canella Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza e pertanto il Sindaco con decreto n. 8 del 24.03.2020, pubblicato all'Albo pretorio in pari data ha provveduto a fissare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta comunale, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;
- che – ai fini della tracciabilità - la proposta della presente deliberazione è stata caricata nel sistema gestionale dell'Ente in data antecedente all'odierna seduta, munita dei prescritti pareri ove necessari ed è stata inviata ai partecipanti, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;
- che il collegamento in videoconferenza avviene tramite applicativo che consente ai partecipanti, compreso il segretario comunale, di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- che i partecipanti risultano regolarmente collegati come sopra specificato, e dichiarano di essere i soli presenti alla videoconferenza, e che pertanto dopo l'appello nominale fatto dal segretario comunale, la seduta è dichiarata valida dal Sindaco;

PREMESSO

che:

- Il Comune di San Giorgio delle Pertiche è inserito nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), del quale la Giunta Provinciale con delibera n. 94 del 29/05/2014, ha ratificato l'approvazione, già espressa nella conferenza dei servizi decisoria dell'11 aprile 2014, con entrata in vigore dello stesso in data 4 luglio 2014;
- Il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha avviato il rinnovo del proprio strumento di pianificazione comunale dotandosi del Piano di Assetto del territorio (PAT), entrato in vigore l'08/07/2017, ed ha iniziato il percorso di formazione del Piano degli Interventi (PI) attraverso la predisposizione del "Documento Preliminare" illustrato al Consiglio Comunale nella seduta n. 17 del 03/07/2018 così come previsto dall'art 18, comma 1, della L.R. 11/2004;
- Il Piano degli Interventi vigente attualmente è costituito dal previgente Piano Regolatore Generale che all'approvazione del PAT è diventato il PI per le parti compatibili con il PAT,

come previsto dall'art. 48 comma 5 bis della LR n. 11/2004;

RICHIAMATO l'art. 6 della L.R. n. 11/2004, dal titolo "Accordi tra soggetti pubblici e privati", il quale recita:

"1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni"

VISTE le linee guida per la formazione degli accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 24/07/2018, redatte in attuazione dell'art. 11 comma 4bis della L. 241/90 che recita "... a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento";

RICHIAMATO lo schema procedurale individuato dalle linee guida suindicate, che prevede la valutazione preliminare delle proposte di accordo da parte della Giunta Comunale, previa istruttoria del settore Urbanistica del Comune;

CONSIDERATA l'evoluzione normativa di recente intervenuta in tema di disciplina delle modifiche puntuali agli strumenti urbanistici apportate su richiesta dei privati, in variante e/o deroga urbanistica;

UDITA la proposta del Sindaco volta a favorire una preventiva concertazione finalizzata alla presentazione, da parte dei privati, di loro proposte di variante urbanistica, deroghe, cambi di destinazione, ecc. - escluse quelle che siano attivabili attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), e quelle decise d'ufficio da parte dell'Amministrazione -;

RITENUTO, in attuazione e specificazione delle competenze della Giunta Comunale di cui alle linee guida approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 24/07/2018, di precisare che la presentazione di una proposta di variante (deroga, cambio destinazione, ecc.) può prevedere a carico del privato proponente, previo accordo sottoscritto col Comune, l'elaborazione esterna della variante urbanistica, con le seguenti clausole fondamentali:

- a) Il professionista incaricato dal privato di redigere la variante - previo nulla-osta di gradimento espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio delle Pertiche - dovrà possedere idonee competenze nonché la capacità, anche organizzativa, di interfacciarsi sul piano tecnico-operativo e strumentale con gli Uffici comunali;
- b) Gli oneri di studio e redazione della variante, e gli adeguamenti cartografici, apporti specialistici compresi, nessuno escluso, verranno evidenziati nell'accordo e saranno comunque a totale carico del privato richiedente;
- c) Il privato potrà chiedere alla Giunta di pronunciarsi su una o più fasi intermedie di sviluppo

della variante: la Giunta sarà tenuta a pronunciarsi espressamente entro 20 giorni. Qualora si verifichi il mancato accoglimento da parte della Giunta di una o più fasi, oppure il Consiglio comunale non adotti o approvi la proposta finale di variante, nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al richiedente per aver egli sostenuto delle spese di progettazione, ritenendosi esse comunque riferite alla sua unilaterale proposta e non assumendo i pareri della Giunta e gli atti del Consiglio valore contrattuale, rimanendo l'attività di programmazione del territorio pienamente libera e discrezionale ed a carattere autoritativo, nonostante vi concorra la volontà di parte privata;

VISTI gli artt. 2, 11 e 13 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 11/2004 e s.m.i.;

VISTO ed ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 - 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non deve essere acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 231/2012;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto in premessa enunciato che si intende quindi integralmente ripreso nel presente dispositivo;
- 2) Di approvare pertanto la proposta del Sindaco finalizzata ad agevolare la presentazione e la trattazione da parte di privati di proposte di variante urbanistica, deroghe, cambi di destinazione, ecc.;
- 3) Di stabilire in attuazione e specificazione delle competenze della Giunta Comunale di cui alle linee guida approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 24/07/2018, che la presentazione di una proposta di variante (deroga, cambio destinazione, ecc.) può prevedere a carico del privato proponente, previo accordo sottoscritto col Comune, l'elaborazione esterna della variante urbanistica, con le seguenti clausole fondamentali:
 - a) Il professionista incaricato dal privato di redigere la variante - previo nulla-osta di gradimento espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio delle Pertiche - dovrà possedere idonee competenze nonché la capacità, anche organizzativa, di interfacciarsi sul piano tecnico-operativo e strumentale con gli Uffici comunali;
 - b) Gli oneri di studio e redazione della variante, e gli adeguamenti cartografici, apporti specialistici compresi, nessuno escluso, verranno evidenziati nell'accordo e saranno comunque a totale carico del privato richiedente;
 - c) Il privato potrà chiedere alla Giunta di pronunciarsi su una o più fasi intermedie di sviluppo della variante: la Giunta sarà tenuta a pronunciarsi espressamente entro 20 giorni. Qualora si verifichi il mancato accoglimento da parte della Giunta di una o più fasi, oppure il Consiglio comunale non adotti o approvi la proposta finale di variante, nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al richiedente per aver egli sostenuto delle spese di progettazione, ritenendosi esse comunque riferite alla sua unilaterale proposta e non assumendo i pareri della Giunta e gli atti del Consiglio valore contrattuale, rimanendo l'attività di programmazione del territorio pienamente libera e discrezionale ed a carattere autoritativo, nonostante vi concorra la volontà di parte privata;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

La suddetta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale. Con apposita e separata votazione favorevole unanime espressa per appello nominale, stante l'urgenza, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Canella Daniele

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005*

Il Segretario Generale
Scarangella Luca

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005*
